



Titolo

Calciatori – accordi economici - art. 94 ter, comma 2, NOIF - sottoscrizione degli accordi economici – facoltatività - deposito degli accordi economici - obbligo - termine per il deposito

Descrizione

L'interpretazione letterale dell'art. 94 ter, comma 2, NOIF, induce a ritenere che ciò che è facoltativo è la sottoscrizione degli accordi economici ma non il loro deposito qualora la conclusione degli accordi stessi sia avvenuta. Quando la conclusione dei contratti sia effettivamente conclusa, il deposito deve improrogabilmente essere effettuato entro i termini dettati dal comma 2, art. 94 ter, NOIF, pena l'impossibilità di provvedervi successivamente.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 22/CFA/2021-2022/A

Presidente

Mazzoni

Relatore

Assennato

Riferimenti normativi

art. 94-ter, comma 2, NOIF;

Provvedimenti

SEZ. III - DECISIONE N. 0022 CFA del 21 ottobre 2021 (Procura Federale/Sig. Milanese Mauro)